

Legge regionale 14 novembre 2014 , n. 22 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Contrasto alla solitudine e promozione dell'invecchiamento attivo.

Art. 15

(Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 15/2014)

1. Al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014), sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole <<all'Istituto Psicopedagogico "Villa Santa Maria della Pace" di Medea>> sono sostituite dalle seguenti: <<alla Provincia Italiana dell'Ordine degli Scalzi della SS. Trinità di Roma>>;

b) dopo le parole <<con gravi disturbi generalizzati dello sviluppo>> sono aggiunte le seguenti: <<di Medea>>.

2. In relazione al disposto di cui all'articolo 9, comma 1, della legge regionale 15/2014, come modificato dal comma 1, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, all'unità di bilancio 8.1.1.1138, nella denominazione del capitolo 4865, le parole <<all'Istituto Psicopedagogico "Villa Santa Maria della Pace" di Medea>> sono sostituite dalle seguenti: <<alla Provincia Italiana dell'Ordine degli Scalzi della SS. Trinità di Roma>> e dopo le parole <<con gravi disturbi generalizzati dello sviluppo>> sono aggiunte le seguenti: <<di Medea>>.